

Allegato 1

LINEE GUIDA DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

Le presenti LINEE GUIDA delle condizioni di polizza, costituiscono la base delle condizioni di negoziazione tra il **Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**, e la/le Compagnie assicuratrici che vorranno formulare proposte di polizza di Responsabilità Civile Professionale ad esse aderenti.

Le LINEE GUIDA definiscono alcuni elementi ritenuti rilevanti e significativi delle condizioni di polizza che dovranno essere contenute nel contratto assicurativo, con lo scopo di individuare delle garanzie di base e fornire uno strumento in grado di orientare gli iscritti contraenti.

Le proposte di condizioni di polizza dovranno garantire il rispetto, ovvero una adeguata corrispondenza con i requisiti di base che riguardano le seguenti fattispecie:

- 1- **attività assicurate, oggetto dell'assicurazione;**
- 2- **attività particolari, coperture aggiuntive;**
- 3- **soggetti assicurati;**
- 4- **circostanze, atti o fatti e termini per la denuncia di sinistro;**
- 5- **franchigie e/o scoperti;**
- 6- **premio;**
- 7- **danni corporali e materiali;**
- 8- **danni patrimoniali;**
- 9- **danni da mancata rispondenza dell'opera e da interruzione o sosp. attività di terzi;**
- 10- **retroattività-ultrattività;**
- 11- **garanzia Merloni;**
- 12- **massimali e costi accessori;**

di seguito specificate

Punto - 1) attività assicurate, oggetto dell'assicurazione

La polizza dovrà essere del tipo "all risk", con definizione appositamente e chiaramente esplicitata nel testo.

Dovrà essere espressamente previsto che, per ciascuna delle figure professionali iscritte alle varie sezioni dell'Albo, Architetto, Architetto iunior, Pianificatore, Pianificatore iunior, Paesaggista, Conservatore, le attività assicurate siano tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione. La copertura assicurativa da responsabilità civile professionale dovrà comprendere, o mediante polizza dedicata o mediante appendice alla polizza, anche le richieste di risarcimento avanzate per errore professionale commesso dall'Assicurato nell'espletamento dell'attività di asseverazione ai sensi dell'art. 119 commi 13 e 14 del D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 66 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e del D.M. sviluppo economico 6 agosto 2020, e le perdite pecuniarie cagionate a terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dall'art. 119 comma 13 lettera a) del D.L. sopra indicato, nonché ai sensi del D.M. sviluppo economico 6 agosto 2020 e relativi allegati, per il numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. La copertura dovrà comunque espressamente comprendere:

- responsabilità derivanti dal vincolo di solidarietà;
- multe e ammende e penalità fiscali inflitte a terzi;
- garanzia Corte dei Conti;
- errato trattamento dati, rif. D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679;
- inquinamento derivante da eventi accidentali ed imprevedibili.

La copertura dovrà inoltre espressamente comprendere anche le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, come specificato all'art. 5 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.

Si potrà prevedere la sola esclusione delle grandi opere di ingegneria, quali dighe, ferrovie, gallerie, ecc., da definire con precisione nel testo, comunque eventualmente acquistabili come estensione; resta inteso che le opere civili accessorie alle grandi opere saranno comunque comprese nella copertura generale di polizza.

La copertura dovrà altresì prevedere le attività di volontariato di Protezione Civile per gli iscritti formati attraverso gli appositi corsi organizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in concorso con il C.N.A.P.P.C. ovvero gli O.A.P.P.C. italiani.

Punto - 2) attività particolari, coperture aggiuntive

Sia compresa RCT studio: responsabilità civile nei confronti di terzi relativamente alla conduzione dello studio.

Sia compresa RCO: responsabilità civile operatori, ossia responsabilità civile per gli infortuni subiti da prestatori di lavoro.

Sia compresa:

responsabilità civile professionale, anche mediante polizza dedicata o mediante appendice alla polizza, per le richieste di risarcimento avanzate per errore professionale commesso dall'Assicurato nell'espletamento dell'attività di asseverazione ai sensi dell'art. 119 commi 13 e 14 del D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 66 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e le perdite pecuniarie cagionate a terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dall'art. 119 comma 13 lettera a) del D.L. sopra indicato nonché ai sensi del D.M. sviluppo economico 6 agosto 2020 e relativi allegati, per il numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Punto - 3) soggetti assicurati

Dovrà essere espressamente previsto che sono ricomprese nella copertura l'attività dell'assicurato e/o eventuale studio associato e/o S.T.P. professionale e loro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, e tirocinanti; in particolare per gli studi associati e per le S.T.P. dovrà essere previsto che la copertura dovrà essere operante sia per l'attività svolta in nome e per conto delle forme societarie predette e sia per lo svolgimento dell'attività professionale in forma singola.

Punto - 4) circostanze, atti o fatti e termini per la denuncia di sinistro

Con riferimento agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1913 del Codice Civile, la denuncia delle circostanze o reclami saranno validi solo se pervenuti all'assicurato nella forma scritta; è preferibile la limitazione ai soli atti introduttivi di un procedimento giudiziario.

Resta salva la facoltà del contraente di aprire un sinistro in via cautelativa, anche precedentemente alla formale richiesta scritta di risarcimento.

Termini per la denuncia di sinistro estesi a minimo 30 giorni.

Punto - 5) franchigie e/o scoperti

Non dovrà essere previsto alcuno scoperto.

La franchigia dovrà essere proporzionale per scaglioni di massimale.

Si riporta, a titolo esemplificativo, schema di scaglionamento ritenuto congruo:

- franchigia	€ 750,00	per un massimale fino ad	€ 500.000,00
- franchigia	€ 1.000,00	per un massimale fino ad	€ 1.000.000,00
- franchigia	€ 1.500,00	per un massimale fino ad	€ 2.000.000,00
- franchigia	€ 2.000,00	per un massimale oltre	€ 2.000.000,00

Punto - 6) premio

Il premio sarà determinato sulla base del fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente, senza regolazione automatica.

Si richiede di prevedere tariffa giovani iscritti all'avvio della attività.

Punto - 7) danni corporali e materiali

Non dovranno essere previste riduzione del massimale.

Punto - 8) danni patrimoniali

Non dovranno essere previste riduzione del massimale.

Punto - 9) danni da mancata rispondenza dell'opera e da interruzione o sospensione di attività di terzi

Non dovranno essere previste riduzione del massimale.

Punto - 10) retroattività-ultrattività

Dovrà essere prevista una retroattività illimitata.

Ultrattività (garanzia postuma) a premio predefinito.

Per le attività svolte ai sensi dell'art. 119 D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 66 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 se in operatività di claims made, dovrà essere prevista un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Punto - 11) garanzia Merloni

Garanzie specifiche richieste dagli artt. 57 e 269 del DPR 207/2010, per validazione e progettazione, prestate come estensione della polizza a costi predefiniti.

Punto - 12) massimali e costi accessori

Massimali e costi accessori per tutela legale in ogni stato e grado, senza sottolimiti (vedi anche punti precedenti). Costi accessori per clausola "loss occurrence" per attività di asseverazione ai sensi dell'art. 119 D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 e sm.i e del D.M. sviluppo economico 6 agosto 2020.

Si indica quale intervallo minimo di limiti da proporre, quello compreso fra 500.000 € e 2.500.000 €.

La corrispondenza tra i suddescritti requisiti di base individuati dal C.N.A.P.P.C. e le proposte di polizza che perverranno da parte delle Compagnie Assicuratrici interessate saranno valutati ad insindacabile giudizio dello stesso C.N.A.P.P.C.

La valutazione positiva e la sottoscrizione della Convenzione (All.2) non danno diritto ad alcuna esclusiva.

Punto – 13) aspetti aggiuntivi

Le proposte di polizza dovranno altresì contenere, i seguenti aspetti aggiuntivi:

- monitoraggio con osservatorio premi e sinistri: obbligo di presentare annualmente al CNAPPC le statistiche circa l'importo dei premi ricevuti e dei sinistri pagati e riservati, suddivisi per regione (con modulistica predisposta dal CNAPPC);
- commissione mista paritetica per i sinistri di entità a riserva maggiori o uguali a €. 50.000,00 ;



- servizio FAQ (frequently asked questions) su sito compagnia, con tempi di risposta non superiori a 24 ore;
- possibilità di estendere le garanzie e le condizioni rispetto a polizza assicurativa già in essere stipulata dalla medesima compagnia
- assistenza in fase di stipula e rinnovo della polizza;
- assistenza in caso di sinistro.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI